ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 8

L'anzianita' di grado degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di polizia ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente e' valida per l'avanzamento, ai fini del possesso del requisito previsto dal primo comma dell'art. 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288. I tenenti medici in servizio permanente effettivo trasferiti ai sensi della lettera a) e gli ufficiali medici gia' in servizio temporaneo di polizia di cui alla lettera b) del precedente articolo, ad avvenuto inquadramento col grado di tenente nel ruolo degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono sottoposti a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore dopo 6 mesi di permanenza nel grado.

Versione in vigore dal 9 agosto 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Estremi	Legge 26 giugno 1962, n. 885
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia-del/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it